

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Ruggero Sali”

ART. 1. COSTITUZIONE.

Si è costituita con sede in Sant'Angelo Lodigiano (LO) Via Tonolli n. 7 un'associazione che assume la denominazione di “Associazione Ruggero Sali”. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione svolge attività nei settori della solidarietà sociale e beneficenza a favore di individui, enti o istituzioni, senza finalità di lucro.

ART. 3. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono compiti dell'Associazione:

- 1) Individuare forme di solidarietà e beneficenza
- 2) Impegnarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati
- 3) Promuovere l'Associazione

ART. 4. ASSOCIATI.

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, il diritto di voto è concesso agli iscritti che abbiano compiuto il 18° anno di età.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE.

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, cellulare, e-mail;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.

E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

ART. 7. SERVIZI AI SOCI.

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, oltre all'eleggibilità libera degli organi amministrativi.

ART. 8. DOVERI DEI SOCI.

I soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della tessera sociale annua ad offerta, con un minimo stabilito di anno in anno dal consiglio direttivo;

2) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

ART. 9. RIMOZIONI DEI SOCI.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- 3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART. 10. PATRIMONI.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) quota associativa;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi a qualunque titolo versati;
- 3) dal fondo di riserva.

ART. 11. SOMME VERSATE.

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso. Le quote sociali sono intrasmissibili, ad esclusione di trasferimenti causa di morte e non di rivalutabilità della stessa

ART. 12. BILANCIO.

L'esercizio sociale ha inizio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo si impegna a redigere annualmente un rendiconto economico finanziario riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, lo stesso deve essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per il primo anno l'esercizio sociale avrà durata dal/04/2010 al 31/12/2010

ART. 13. RESIDUO BILANCIO.

L'associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14. ASSEMBLEE DEI SOCI.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede entro otto giorni dalla data prefissata;

ART. 15. ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa :

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
- 3) approva il bilancio consuntivo;
- 4) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 2 del presente statuto;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 16. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- 2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 17. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. Sono ammesse presenze per delega da parte dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 18. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

ART. 19. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 20. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri (due più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l'assemblea e restano in carica un anno.

ART. 21. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Ogni anno l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 22. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 23. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

ART. 24. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

ART. 25. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo deve:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 3) redigere i bilanci;
- 4) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- 5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- 6) formulare il regolamento interno dell'Associazione;
- 7) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- 8) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

ART. 26. MANSIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 27. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 28. DECISIONI ASSEMBLEARI.

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 29. CARICHE SOCIALI.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Questo statuto è composto da N°29 articoli disposti su 4 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL
...../04/2010

Il presidente dell'assemblea --- *Fabio Micheli*

Il segretario dell'assemblea --- *Massimiliano Selmi*